

TRIBUNALE DI LUCCA

In composizione collegiale

N.1398/2013 R.G.

Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in persona dei Magistrati:

- dr. Giulio Giuntoli Presidente
- dr. Silvia Mugnaini Giudice est.
- dr. Beatrice Simona Giunti Giudice

sentite le parti all'udienza del 23.4.2013 ed esaminati gli atti, sciogliendo la riserva sul reclamo promosso dalla Banca MPS avverso il provvedimento ex art.700 c.p.c. emesso in data 18.3.2013 dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica, sezione distaccata di Viareggio,

osserva.

Le censure mosse dal reclamante al provvedimento gravato non sono condivisibili, ragione per cui il reclamo deve essere respinto.

Quanto al contestato difetto di legittimazione della originaria ricorrente e all'affermazione della necessità, per quest'ultima, di munirsi della previa autorizzazione del Tribunale Fallimentare per agire in giudizio, corre l'obbligo di ricordare alla reclamante che l'azione giudiziaria proposta dalla NTM S.r.l. non assume i connotati dell'atto di straordinaria amministrazione, posto che, all'evidenza, è finalizzata alla conservazione del patrimonio sociale e alla tutela della *par condicio creditorum*; infatti, come più volte affermato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, *la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto stesso ai sensi dell'art. 167 legge fall., deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto che il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi (Cass. Sez.1, 20.10.2005, n.20291) tenuto conto, in particolare, che sempre per pacifica giurisprudenza della S.C., *in tema di concordato preventivo, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto stesso ai sensi dell'art. 167 legge**

Ref. 1530/13

fallim., deve essere compiuta dal giudice di merito con riferimento all'interesse della massa dei creditori - preso in considerazione, appunto, dall'art. 167 cit. - non già dell'imprenditore insolvente, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio di un'impresa "in bonis" possano, invece, assumere un diverso connotato se compiuti nell'ambito di una procedura concordataria laddove gli stessi dovessero investire interessi del ceto creditorio o incidere negativamente sulla procedura concorsuale perché, ad esempio, sottraggono beni alla disponibilità della stessa ovvero ostacolano o ritardano la procedura di liquidazione nel caso di concordato con cessione dei beni (Cass. Sez.1, 11.8.2004, n.15484).

Quanto al merito della controversia, e, segnatamente, all'affermazione del diritto della banca di trattenere una parte delle somme oggetto di causa (per l'ammontare di 63.504,33 euro), pervenute successivamente al deposito della domanda di concordato da parte della NTM S.r.l., il Tribunale osserva, anzitutto, che l'unico precedente di legittimità indicato dalla reclamante (Cass. 17999/2011) a sostegno della propria tesi favorevole alla compensazione di tali somme con quelle dalla banca anticipate, rappresenta un orientamento isolato, contrario ad altro ben più radicato e meditato, dal quale ultimo il Tribunale non intende discostarsi, in quanto massimamente rispettoso del principio generale enunciato dall'art.56 LF e della *ratio* ad esso sottesa (cioè quella della necessaria cristallizzazione del passivo concorsuale per il massimo soddisfacimento dei crediti concorsuali).

In ogni caso, osserva il Tribunale che, anche a voler aderire all'orientamento richiamato dalla reclamante, non vi sarebbero, nel caso di specie, i presupposti per la sua applicazione, posto che, in questo specifico caso, non si ravvisa l'esistenza di *un patto di compensazione tra le parti al momento della erogazione della anticipazione stessa* (Cass. 8752/2011), dal momento che l'unica clausola a tale proposito richiamata da parte reclamante (art.5 delle condizioni generali del contratto di conto corrente) non è certo idonea a dimostrare l'esistenza di un patto di tale genere, essendo assolutamente generica e meramente ripetitiva della disposizione di cui all'art. 1853 c.c., oltre che risalente a oltre venti anni fa.

Infine, di nessun rilievo sono le doglianze della reclamante in ordine all'affermazione del giudice di prime cure circa la natura "pacifica" della debenza di euro 75.358,26, posto che, in ogni caso, l'ammontare dei rapporti di credito-debito tra le parti è stata oggetto di ctu, che ha individuato e accertato in modo corretto (e comunque non contestato) l'ammontare sia delle

somme anticipate dalla banca che di quelle incassate dalla medesima e oggetto del ricorso ex art. 700 c.p.c., onde non è dato comprendere a cosa si riferisca la doglianza, se non all'aspetto meramente giuridico dell'effettiva debenza o meno, alla luce della tesi della compensazione.

Stante la soccombenza della reclamante, in virtù dell'applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., che non vi sono *gravi ed eccezionali ragioni* per derogare, la Banca MPS S.p.a. deve essere anche in questa fase condannata al rimborso delle spese di lite, che si liquidano, ai sensi del DM 140/2012 e tenuto conto della ridottissima attività processuale espletata in sede di gravame (una sola udienza, una sola comparsa, nessuna attività istruttoria in senso stretto e la stessa materia di studio del primo grado), in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge.


P.Q.M.

Il Tribunale respinge il reclamo.

Condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. a rimborsare alla N.T.M. – Nuove Tecnologie Marmifere S.r.l. le spese della presente fase cautelare, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 30.4.2013

Il Presidente



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Paola Germanò

IL GIUDICE
Dott. Giulio Giustolli